

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

INDICE

[Art. 1 - Oggetto](#)

[Art. 2 - Attività istruttoria preparatoria e propositivi](#)

[Art. 3 - Deliberazione a contrarre](#)

[Art. 4 - Forme di contrattazione](#)

[Art. 5 - Pattuizioni generali](#)

[Art. 6 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche](#)

[Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti di concessione di pubblici servizi](#)

[Art. 8 - Clausola contrattuali predisposte](#)

[Art. 9 - Contratti di prestazione d'opera](#)

[Art. 10 - Forma dei contratti](#)

[Art. 11 - Contenuto del contratto](#)

[Art. 12 - Spese contrattuali](#)

[Art. 13 - Gestione del contratto](#)

[Art. 14 - Ricerca del contraente](#)

[Art. 15 - Commissione di gara per l'asta pubblica e la licitazione privata](#)

[Art. 16 - Appalto concorso o offerta economicamente più vantaggiosa](#)

[Art. 17 - Appalto concorso o offerta economicamente più vantaggiosa](#)

[Art. 18 - Trattativa privata](#)

[Art. 19 - Abrogazione norme](#)

[Art. 20 - Entrata in vigore](#)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello Statuto, l'attività

contrattuale del Comune di Cessapalombo relativamente agli appalti di opere, forniture e servizi, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.

Art. 2 - Attività istruttoria preparatoria e propositivi

L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, ivi inclusa la procedura di appalto, esclusa l'aggiudicazione, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale.

Nel caso di prevalenza, si deve dare atto, nella proposta, dell'intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.

La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Il responsabile:

a - cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare le varie fasi del procedimento;

b - provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la formazione del bando, la diramazione degli inviti, la custodia delle offerte, le comunicazioni relative.

Art. 3 - Deliberazione a contrarre

Sulla base della proposta di cui al comma 2 del precedente articolo, la Giunta adotta la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge 8.6.1990 n. 142. La Giunta fissa i criteri generali e le modalità relative allo svolgimento dell'attività del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi.

Art. 4 - Forme di contrattazione

I contratti relativi ad alienazioni di beni immobili del patrimonio comunale sono stipulati a seguito di asta pubblica o pubblico incanto, con le modalità stabilite dalla legge.

Per le alienazioni di beni mobili si procederà con asta pubblica o pubblico incanto solamente quando l'importo del bene superi Lire 10.000.000. Per alienazione di importi inferiori l'Amministrazione comunale può far ricorso alla trattativa privata, con avviso preventivo affisso all'albo pretorio, così da permettere a tutti gli interessati di presentare la propria offerta o di chiedere di essere invitato alla gara ufficiosa.

Art. 5 - Pattuizioni generali

I contratti devono avere termini e durata certi. E' esclusa ogni forma di proroga tacita. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

Il subappalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.

E' vietata la cessione del contratto.

Art. 6 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche

L'esecuzione degli appalti di opere è disciplinata da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

- a - oggetto del contratto;
- b - descrizione delle opere con riferimento al progetto;
- c - ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d - documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e - cauzione;
- f - tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- g - penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
- h - forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- i - modalità per la definizione delle controversie.

Per gli appalti di opere, il capitolato può prevedere incentivi per l'anticipata consegna dei lavori rispetto al termine contrattuale.

Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti di concessione di pubblici servizi

I contratti di concessione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art. 6, anche clausole che disciplinino:

- a - l'esercizio da parte dell'Ente della facoltà di riscatto;
- b - le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
- c - i casi di decadenza del concessionario;
- d - l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e - l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
- f - i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
- g - l'entità e il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;

h - le modalità di resa del servizio all'utenza gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;

i - l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante, cortesia e considerazione dell'utente;

l - l'obbligo di predisporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto di accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

Art. 8 - Clausola contrattuali predisposte

E' condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per la aggiudicazione dell'appalto, le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'Ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione, con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto, ivi inclusi i luoghi di realizzazione dell'opera.

Art. 9 - Contratti di prestazione d'opera

I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro 5 del Codice Civile devono contenere:

a - la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'Ente;

b - il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;

c - penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;

d - recesso automatico dell'Ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni stabilito nel contratto stesso e ritenuto congruo;

e - il corrispettivo fissato, i termini ed i modi di pagamento;

f - il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione.

Art. 10 - Forma dei contratti

I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare:

a - forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, che rappresenta la forma di stipula usuale;

b - forma pubblica, per atto notarile.

La stipula del contratto a mezzo scrittura privata è ammessa quando il contratto non supera

l'importo di L. 15.000.000.

E' altresì ammessa la stipula del contratto a mezzo di scrittura privata quando si tratti di:

- a - contratti di locazione attivi o passivi;
- b - contratti di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali;
- c - contratti di prestazione d'opera anche intellettuale;
- d - contratti riferiti a lavori di pronto intervento e/o somma urgenza.

La stipula di contratti assicurativi, di fornitura di energia elettrica, utenze telefoniche, assistenza tecnico assicurativa a macchinari e programmi e in generale per tutti i contratti per i quali esiste uno schema prestabilito, è consentita anche nella forma del contratto per adesione senza limite di valore, salva la applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

I soggetti competenti alla stipula sono individuati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 11 - Contenuto del contratto

Il contratto deve contenere la specificazione di tutte le obbligazioni assunte dalle parti.

L'atto di stipulazione deve contenere in ogni caso le seguenti clausole:

- a - la facoltà per l'Ente di sciogliersi dal contratto in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, salva la remunerazione all'altra parte delle obbligazioni già adempiute ed un eventuale compenso indennitario per quelle in corso di adempimento;
- b - la facoltà dell'Ente di sciogliersi dal contratto in ogni caso di grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno patito.

Può essere richiamato o allegato, nell'accordo delle parti, il capitolato speciale o qualsiasi altro documento.

Art. 12 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dei privati ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 2440/23.-

Art. 13 - Gestione del contratto

Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'Ufficio Segreteria. Questo ufficio provvede entro breve termine a trasmettere copia al servizio nella cui competenza rientra la materia oggetto del rapporto contrattuale affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotazione delle scadenze di pertinenza.

La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio di cui al comma precedente. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo, per il responsabile, di attivare direttamente le clausole

sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti.

Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari), provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi che generano interessi passivi a carico dell'Ente, riferendo tempestivamente al Segretario Comunale, nel caso si profilino irregolarità e/o ritardi che comportino lesione degli interessi dell'Ente.

Art. 14 - Ricerca del contraente

Le modalità ed i criteri di scelta del contraente sono fissate nella deliberazione a contrattare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dalle norme del presente regolamento.

Art. 15 - Commissione di gara per l'asta pubblica e la licitazione privata

Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica e licitazione privata è gestito da una Commissione composta dal:

a - Responsabile del servizio, in qualità di Presidente;

b - due dipendenti dell'Ente, designati dal Responsabile del servizio, di livello non inferiore al VI[^], possibilmente facenti parte del settore tra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara, in qualità di Membri;

c - le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un Dipendente individuato dal Responsabile del servizio.

Il verbale è firmato dal Presidente e da tutti i componenti la Commissione.

Tutte le funzioni che per legge e regolamento sono attribuite all'autorità che presiede la gara sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti; in caso di necessità la gara può essere sospesa, con decisione del Presidente.

I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza si considerano assenzienti.

Art. 16 - Appalto concorso o offerta economicamente più vantaggiosa

Le procedure di aggiudicazione tramite appalto-concorso offerta economicamente più vantaggiosa, sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Quando si adottano i metodi di cui sopra, devono essere indicati nel capitolato speciale e nel bando di gara tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente e congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita.

Art. 17 - Appalto concorso o offerta economicamente più vantaggiosa

Le offerte sono valutate da una Commissione costituita da qualificati tecnici interni e/o esterni, in numero non superiore a quattro, escluso il Presidente, designati dalla Giunta Comunale. La

Commissione è presieduta dal Responsabile del servizio. Funge da verbalizzante un Dipendente del Comune, di qualifica non inferiore alla VI[^], designato dal Presidente. Il verbale è firmato dal Presidente, da tutti i componenti e dal verbalizzante.

La Commissione opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume decisioni.

La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.

Art. 18 - Trattativa privata

La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo o tramite gara informale, da effettuarsi nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

La trattativa privata, per appalti di opere, può esperirsi nei soli casi previsti dalle norme comunitarie, statali e regionali che la disciplinano e dal vigente regolamento comunale per l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia. Le gare a trattativa privata, per appalto di opere, sono gestite da una Commissione composta come previsto al precedente art. 15.

Art. 19 - Abrogazione norme

Le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento si intendono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia con l'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla ripubblicazione.